

20) Emergenza da COVID-19 e procedure di gara: il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti conferma la sospensione

Come noto, l'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") ha previsto la sospensione generale di tutti i termini procedimentali amministrativi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020.

La norma non operava un riferimento espresso alle procedure di gara, lasciando il dubbio dell'applicazione o meno della sospensione anche a tali procedimenti.

Un'interpretazione del dato normativo alla luce della sua ratio ci aveva fatto ritenere che anche le procedure di selezione del contraente, in quanto procedimenti amministrativi, fossero (e siano tuttora) interessate dalla sospensione; avevamo tuttavia auspicato dei chiarimenti istituzionali sul punto.

Ebbene, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota Circolare del 26 marzo 2020, ha confermato la sospensione dei termini procedimentali anche alle procedure di gara.

La nota è inviata ai Dipartimenti del MIT, nonché ad ANAS, Ferrovie dello Stato e RFI, ma esprime considerazioni di carattere generale, estensibili ad ogni procedura.

Il MIT, richiamato il disposto dell'art. 103 del D.L. "Cura Italia", ha affermato, al fine di *"assicurare un'uniforme interpretazione della disciplina sopra riportata"*, che la sospensione ***"si applica (...) a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50"***.

Il MIT ha aggiunto inoltre che *"si può, anzi, affermare, che tali procedure rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell'adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto"*, ed ha inoltre chiarito che la sospensione è coerente con lo scopo della normativa emergenziale, in quanto idonea ad assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione in atto e, dall'altro,

nella necessità di consentire alla P.A. la dovuta riorganizzazione per far fronte all'emergenza senza incorrere in disguidi.

La Circolare afferma inoltre che la sospensione è applicabile **"a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis"** (*esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. "soccorso istruttorio") nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività*).

Il Ministero ha rilevato, infine, che termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi **per un periodo di 52 giorni** (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020).

Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Si tratta senza dubbio di un'indicazione interpretativa rilevante, proveniente da fonte autorevole, condivisibile nel contenuto e quantomai opportuna in questa fase concitata in cui gli operatori e le Stazioni appaltanti devono fare fronte all'emergenza ed orientare le proprie strategie organizzative.

Tuttavia, ancora una volta va registrata l'assenza di una "regia unitaria" nella considerazione e gestione delle infinite problematiche create dall'emergenza in atto, che costringe qualche P.A. più virtuosa e sensibile (in questo caso, il MIT) ad intervenire per "tamponare".

È quantomai auspicabile che il presente quadro di grande incertezza nell'ambito delle procedure di gara pubbliche venga celermente chiarito, al fine di non arrecare ulteriori e non meno gravi pregiudizi agli operatori, già costretti a fronteggiare l'emergenza "navigando a vista".

Militerni & Associati
Avv. Alberto Salmaso